

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Approvazione del nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione, le modalità e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale” dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo 1UOA0500 _____

Sottoconto n° _____

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.O.C.
Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott. Pasquale Ferrari _____

Data _____

U.O.C. proponente**Affari Generali e gestione amministrativa ALPI**

_____ Estensore

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Il Direttore della U.O.C.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Proposta n° 1102 del 17/12/2020 _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine, di cui n° _____ pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Direttore della U.O.C. Affari generali e gestione amministrativa ALPI

- VISTO** - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 25/DG del 22/01/2004 è stato approvato il “Regolamento concernente l’organizzazione, le modalità e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale”;
- che la Regione Lazio, ha trasmesso la nota protocollo n.2025 DB/08/13 del 07/01/2013 avente ad oggetto: “Indennità annua spettante ai componenti del Collegio Sindacale” acquisita al protocollo generale con numero 1184 del 14 gennaio 2013;
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno emanato con protocollo MEF - RGS - Prot. 256418 del 13/12/2018 – U, la Circolare n.35 avente ad oggetto: “Vademecum per il controllo e la vigilanza dei Collegi Sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale” la quale all’art.4.4 tra l’altro indica “Sul punto si segnala che l’Atto aziendale (ovvero lo Statuto dell’ente) potrebbe prevedere anche la possibilità della partecipazione a distanza (con mezzi di telecomunicazione ovvero via telefono, videoconferenza, call conference, ecc.) e, pertanto, tale particolare modalità di partecipazione va espressamente specificato nel verbale stesso”;
- che la Regione Lazio, ha trasmesso la nota protocollo Regione Lazio Registro Ufficiale U.0924407.28-10-2020, riguardante i criteri di determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie, acquisita al protocollo generale con numero 40142 del 06/11/2020;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, adottato nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», allart.1, comma 9 lett.o), tra l’altro espressamente dispone: “...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”;
- CONSIDERATO** dover procedere ad un aggiornamento del citato Regolamento alla luce dei sopravvenuti aggiornamenti normativi avendo riguardo ai provvedimenti richiamati nelle premesse;
- RITENUTO** di dover approvare il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione, le modalità e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale”, dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, composto da 15 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione, le modalità e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale", dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", composto da 15 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di revocare ogni altra disposizione aziendale in contrasto con il presente provvedimento;

-di pubblicare il presente regolamento sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore della U.O.C.
Affari generali e gestione amministrativa ALPI
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02 agosto 2019;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del

Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Annicchiarico

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, LE MODALITA' E LE PROCEDURE AZIENDALI RELATIVE AI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 25/DG del 22/01/2004 è stato approvato il “Regolamento concernente l'organizzazione, le modalità e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale”;

- la Regione Lazio, ha trasmesso la nota protocollo n.2025 DB/08/13 del 07/01/2013 avente ad oggetto: “Indennità annua spettante ai componenti del Collegio Sindacale” acquisita al protocollo generale con numero 1184 del 14 gennaio 2013;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno emanato con protocollo MEF - RGS - Prot. 256418 del 13/12/2018 – U, la Circolare n.35 avente ad oggetto: “Vademecum per il controllo e la vigilanza dei Collegi Sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale” la quale all'art.4.4 tra l'altro indica “*Sul punto si segnala che l'Atto aziendale (ovvero lo Statuto dell'ente) potrebbe prevedere anche la possibilità della partecipazione a distanza (con mezzi di telecomunicazione ovvero via telefono, videoconferenza, call conference, ecc.) e, pertanto, tale particolare modalità di partecipazione va espressamente specificato nel verbale stesso*”;

- la Regione Lazio, ha trasmesso la nota protocollo Regione Lazio Registro Ufficiale U.0924407.28-10-2020, riguardante i criteri di determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie, acquisita al protocollo generale con numero 40142 del 06/11/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, adottato nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'art.1, comma 9 lett.o), tra l'altro espressamente dispone: “...*nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza*”;

RITENUTO

opportuno dover procedere ad un aggiornamento del citato Regolamento alla luce dei nuovi provvedimenti normativi.

Art.1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i compiti, l'organizzazione, le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute sia in presenza e sia in modalità telematica (teleconferenza – telepresenza) e le procedure aziendali relative ai rapporti con il Collegio Sindacale.

Art.2 Nomina, costituzione e decadenza

1. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni che decorrono, di norma, dalla data del provvedimento di nomina, ovvero dalla data di insediamento del Collegio, qualora ciò sia espressamente previsto nello stesso provvedimento di nomina; è composto da tre membri, di cui

uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali.

2. Il Direttore Generale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 3, comma 13, decreto legislativo n.502/92 s.m.i., nomina il Collegio Sindacale con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene nominato all'atto della prima seduta.

3. Ove a seguito di decadenza, dimissione o decesso il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore Generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del Tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

4. I componenti del Collegio Sindacale cessano dall'incarico:

- alla scadenza del termine di cui precedente punto 1 del presente articolo;
- per dimissioni o decadenza, dichiarata dal Direttore Generale a causa del sopravvenire di alcuna delle condizioni ostative o dalle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- per decadenza, laddove il componente, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio ad almeno tre sedute. Decade, altresì, il componente la cui assenza, ancorché giustificata si protragga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, art. 19, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, del medesimo articolo, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominando propri funzionari. Il Collegio Straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio.

Art.3 Funzioni specifiche

1. Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.3-ter, c.1, decreto legislativo n.502/1992 e s.m.i.:

- a) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'Azienda stessa.

2. I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 123/2011, deve:

- a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
- f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Art.4 Rapporti tra il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale

I rapporti tra il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale dell'Azienda devono essere improntati alla massima correttezza e collaborazione.

Art.5 Segretario Verbalizzante

Il Collegio Sindacale, si avvale per le attività amministrative di supporto allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, della figura di un segretario verbalizzante, indicato dal Direttore Generale, tra il personale dipendente del ruolo amministrativo.

Art.6 Indipendenza ed incompatibilità

I membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 123/2011 devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile. Questo requisito è finalizzato a garantire che l'incarico sia svolto con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di potenziale conflitto d'interessi, tra l'attività di sindaco e quella dell'ente soggetto a controllo, che potrebbero verificarsi laddove lo stesso sindaco fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello svolgimento dell'incarico.

Art. 7 Riunione del Collegio Sindacale in presenza

1. Convocazione

1.1. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese.

1.2. La riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore.

1.3 Il segretario verbalizzante, all'atto della convocazione del Collegio Sindacale, darà comunicazione del giorno e dell'orario fissati per l'inizio della seduta ai Dirigenti delle UO interessati, che, secondo l'ordine del giorno, dovranno fornire tutti gli elementi di conoscenza e di approfondimento richiesti dal Collegio Sindacale stesso.

1.4 Al fine di garantire la possibilità di risposta per le vie brevi, di cui alla lettera a) comma secondo dell' articolo 10 del presente Regolamento, il Dirigente Responsabile della UO interessato deve assicurare la propria presenza nella sede amministrativa dell'Azienda, compatibilmente alla durata delle sedute del Collegio Sindacale.

2. Ordine del giorno

2.1 Le deliberazioni del Collegio Sindacale, relative all'ordine del giorno, sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2.2 Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno. Il Verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Il Componente dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

Art.8 Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica (teleconferenza – telepresenza)

1. Nel caso in cui si verifichino cause eccezionali e comunque per motivate impossibilità di poter riunire il Collegio Sindacale in un'unica sede, si rende necessario, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge, prevedere e disciplinare modalità operative per logistica di riunioni da tenersi da remoto, ovvero a distanza, avvalendosi dei necessari strumenti informatici.

2. Requisiti tecnici minimi

2.1 La partecipazione in modalità telematica alle riunioni del Collegio Sindacale, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i partecipanti;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante un'adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" dei partecipanti;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di email e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio/video e testo) e, ove prevista, la segretezza dei loro contenuti.

2.2 È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

2.3 La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione, sentiti i servizi informatici aziendali, preventivamente attivati con adeguato preavviso (mediante opportuna conoscenza della convocazione della riunione, data e orario).

2.4 I servizi informatici aziendali sono tenuti a supportare i partecipanti e dovranno istruire la segreteria del Collegio Sindacale per l'attivazione e la gestione delle operazioni connesse alla riunione.

3. Convocazione

3.1 Anche nel caso di riunione mediante modalità telematica, la convocazione dei componenti alle riunioni del Collegio Sindacale dovrà avvenire a cura del Presidente tramite email.

3.2 La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (videoconferenza, sistema di telepresenza, posta elettronica di cui il componente del Collegio garantisca di fare uso esclusivo e protetto, etc).

3.3 Il segretario verbalizzante, all'atto della convocazione del Collegio Sindacale, darà comunicazione con l'indicazione del giorno e dell'orario fissato per l'inizio, a tutti i Dirigenti delle UO interessati, che secondo l'ordine del giorno dovranno fornire tutti gli elementi di conoscenza e di approfondimento richiesti dal Collegio Sindacale stesso.

3.4 Al fine di garantire l'effettiva partecipazione, i Dirigenti delle UO convocati devono rendersi disponibili, tramite strumenti telematici, per il periodo relativo a detta riunione.

4. Svolgimento della riunione

4.1 Per lo svolgimento delle sedute telematiche il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto disposto dal punto 2 del presente articolo, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

4.2 Per la validità dell'adunanza del Collegio Sindacale restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

5. Verbale della riunione

5.1 Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno. Il Verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Il Componente dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

5.2 Verrà certificata la presenza dei componenti ma trattandosi di una riunione da remoto si specificherà nel testo del verbale che la riunione è svolta in modalità telematica indicando nel dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio/video a distanza, altro).

5.3 Si dovrà riportare anche il verificarsi di eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili.

Art.9 Trasmissione atti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della Legge regionale n.18/94 e s.m.i. all'atto della pubblicazione sull'albo aziendale, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali adottate sono notificate al Collegio Sindacale a cura della U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI.

2. Entro i quindici giorni successivi alla data di notifica, il Collegio Sindacale può effettuare eventuali rilievi ed osservazioni di cui al processo verbale di cui all'art.7, punto 2 "Ordine del giorno", da notificarsi a cura del segretario verbalizzante, al Direttore Generale, per il tramite della U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI ed in copia al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Art.10 Attività di verifica e richiesta chiarimenti

1. Il verbale e/o l'estratto del verbale, contenente i rilievi espressi dal Collegio Sindacale, sono trasmessi a cura della UOC Affari Generali e gestione amministrativa ALPI, al Dirigente della UO che ha proposto l'adozione dell'atto rilevato.

2. Al fine di consentire l'acquisizione in tempi rapidi, di tutti gli elementi di conoscenza e di approfondimento richiesti dal Collegio Sindacale in sede di verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività aziendale, il Dirigente della UO interessato è tenuto a fornire risposta alle richieste di chiarimenti:

- a) per le vie brevi ed alla presenza del Direttore Amministrativo, nel corso delle stesse sedute del Collegio, regolarmente convocate secondo il disposto della L.R. n.18/94 e s.m.i.;

- b) per le vie formali, con idonea nota scritta entro sette giorni dalla data di inoltro da parte della UOC Affari Generali e gestione amministrativa ALPI del verbale e/o dell'estratto del verbale contenente i rilievi e le osservazioni.

3. Al fine di garantire la possibilità di risposta per le vie brevi, di cui alla lettera a) comma secondo del presente articolo, il Dirigente della UO interessato deve assicurare la propria presenza nella sede amministrativa dell'Azienda, compatibilmente alla durata delle sedute del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto previsto in caso di seduta in modalità telematica, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 11 Verbali di risposta

1. Per le deliberazioni adottate dal Direttore Generale il Dirigente della UO che ha proposto l'adozione dell'atto deve fornire, nel termine di cui alla lettera b), comma secondo del precedente art.10, tutti i chiarimenti richiesti dal Collegio Sindacale, al Direttore Generale per il tramite della UOC Affari Generali e gestione amministrativa ALPI, la quale provvede ad inviarne copia al Collegio Sindacale e per conoscenza al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.

2. Per le determinazioni dirigenziali, il Dirigente della UO che ha adottato l'atto, deve fornire, sempre nel termine di cui alla lett. b), comma secondo dell'articolo precedente, i chiarimenti richiesti, per il tramite della UOC Affari Generali e gestione amministrativa ALPI, la quale provvede ad inviarne copia al Collegio Sindacale e per conoscenza al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.

Art.12 Indennità

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art.13 Rimborsi spese

1. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel caso in cui siano residenti al di fuori del Comune di Roma, e specificamente:

- a) biglietto ferroviario;
- b) biglietto di piroscifo o traghetto, aereo;
- c) spese relative a taxi e mezzi di trasporto pubblico locale;
- e) in caso di utilizzo di propria autovettura, rimborso di ogni chilometro percorso, in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina senza piombo, rilevato mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico – Settore Statistiche dell'Energia ed eventuale pedaggio autostradale e spese di parcheggio, documentati.

Art.14 Trattamento dati personali

Nell'applicazione del presente regolamento si richiama il rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m.i. Si richiama inoltre il rispetto di quanto formulato nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, protocollo U.0017347.12/05/2020, avente ad oggetto: "Richiesta di parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art.6, d.lgs 8 giugno 2001, n.231".

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali e regionali di riferimento, che sono rappresentate, in ambito nazionale, dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. ed, in ambito regionale, dalla Legge Regionale 16.06.1994 n. 18 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

Si richiama altresì il rispetto del decreto legislativo 07.03.2005, n.82 e s.m.i., dei Regolamenti, delle Circolari e delle Linee Guida riguardanti la sicurezza informatica